



---

**I PREZZI DI TRASFERIMENTO INFRAGRUPPO -  
SERVIZI OFFERTI DA BUSINESS VALUE**

---

**29 SETTEMBRE 2009**

## PREMESSA

La tematica di cui si tratta è quella dei prezzi di trasferimento infragruppo (**transfer price esterno**) che ha origine ed effetti fiscali ma, come vedremo, riguarda la predisposizione di documenti e lo svolgimento di attività di analisi dei processi e valutazione economica delle operazioni.

## NORMATIVA FISCALE

In base al combinato disposto dell'art. 110, commi 7 e 2 e dell'art. 9, comma 3 del Tuir i componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, sono valutati in base al valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti, determinato a norma del comma 2, se ne deriva aumento del reddito.

La stessa disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, ma soltanto in esecuzione degli accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle speciali "procedure amichevoli" previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi.

La presente disposizione si applica anche per i beni ceduti e i servizi prestati da società non residenti nel territorio dello Stato per conto delle quali l'impresa esplica attività di vendita e collocamento di materie prime o merci o di fabbricazione o lavorazione di prodotti.

Per la determinazione del valore normale dei beni e dei servizi e, con riferimento alla data in cui si considerano conseguiti o sostenuti, per la valutazione dei corrispettivi, proventi, spese e oneri in natura o in valuta estera, si applicano, quando non è diversamente disposto, le disposizioni dell'articolo 9.

Per valore normale si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi.

Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore.

## PORTATA

In base alla normativa fiscale le operazioni (cessione di beni e prestazione di servizi) rese tra soggetti di un gruppo multinazionale (o meglio tra un'impresa italiana e società non residenti che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa) devono essere valutate al **valore normale**, al prezzo di libera concorrenza.



Nonostante la norma fiscale non costituisca una presunzione con un'inversione dell'onere della prova, se il soggetto impresa residente non ha svolto un'attività comparativa e prodotto documentazione attestante il valore normale della transazione, di fatto tale inversione si verifica con l'effetto che l'Amministrazione Finanziaria può facilmente contestare l'economicità dell'operazione e la non congruità del corrispettivo.

Diversamente, se tale documentazione è stata predisposta può essere opposta su richiesta dell'Amministrazione Finanziaria già in sede di accesso, verifica, ispezione con la necessità da parte del controllore di confutare le valutazioni operate e documentate dall'impresa per provare una rivalutazione a valore normale.

### **Soggetti interessati**

Il soggetto interessato è qualunque società, stabile organizzazione, impresa italiana con rapporti di controllo di diritto e di fatto con società o stabile organizzazione all'estero, con cui vengono svolte transazioni commerciali.

Peraltro, il problema di valutare a valore normale le transazioni che per semplicità chiameremo infragruppo, riguardano anche operazioni commerciali tra soggetti entrambi residenti.

### **Attività svolta da BUSINESS VALUE**


BUSINESS VALUE supporta e assiste il cliente nelle attività di tracciatura di tutte le transazioni infragruppo, di analisi economica comparativa di ogni operazione, di valutazione per determinarne il valore normale e di predisposizione della relativa documentazione:

- idonea e necessaria a supportare l'*arm's length principle*,
- sufficiente a dimostrare il cosiddetto sforzo ragionevole senza il sostenimento di oneri sproporzionati alla fattispecie in esame (*reasonable effort*),
- perfezionata in base ad informazioni ragionevolmente disponibili alla data della determinazione del prezzo di trasferimento,
- prodotta nel rispetto del principio della prudenza di gestione ("*prudent business management principle*") adottato nella valutazione di tutte le altre decisioni di business della medesima complessità ed importanza.

In linea con le Guidelines dell'OCSE, con il Codice di condotta sulla documentazione richiesta in materia di Transfer Pricing (DPT) approvato dal Consiglio dell'UE, e con la Documentation Package della PATA, BUSINESS VALUE supporta e assiste il cliente nella produzione di:

- un **Masterfile**: documentazione contenente informazioni standardizzate comuni valide per tutti i membri del gruppo,
- una **Documentazione nazionale**: più documentazioni standardizzate contenenti ciascuna informazioni relative ad un singolo paese.

## MASTERFILE CONCEPT



Dalle informazioni contenute nella documentazione sopra descritta per ciascuna delle imprese coinvolte nelle transazioni controllate risulteranno:

- Una descrizione dell'attività,
- La struttura dell'organizzazione,
- I rapporti di proprietà all'interno del gruppo,
- L'entità delle vendite e i risultati operativi degli ultimi anni precedenti la transazione,
- Il livello delle transazioni effettuate dal contribuente con l'impresa associata estera,
- Strategia commerciale e particolari circostanze relative al caso in esame,
- Precisazioni relative alla selezione e all'applicazione del metodo utilizzato per determinare il prezzo di trasferimento.

In particolare, tali informazioni verranno così suddivise tra Masterfile e Documentazione Nazionale:

### MASTERFILE

- a) Descrizione generale dell'impresa e della strategia d'impresa, compresi i cambiamenti di strategia rispetto al periodo d'imposta precedente;
- b) Descrizione generale della struttura organizzativa, giuridica e operativa del gruppo multinazionale (compresi un organigramma, un elenco dei membri del gruppo e una descrizione della partecipazione della società madre nelle affiliate);
- c) Dati identificativi generali delle imprese associate che effettuano transazioni controllate in cui intervengono in particolare imprese residenti nell'UE;
- d) Descrizione generale delle transazioni controllate in cui intervengono in particolare imprese associate residenti nell'UE, ossia una descrizione generale dei:
  - i. flussi di transazioni (attività materiali e immateriali, servizi, attività finanziarie);
  - ii. flussi di fatturazione;
  - iii. importi dei flussi di transazioni;



## BUSINESS VALUE

- e) descrizione generale delle funzioni esercitate e dei rischi assunti e descrizione dei cambiamenti intervenuti nelle funzioni e nei rischi rispetto al periodo d'imposta precedente, ad es. cambiamento da società distributrice a pieno titolo a commissionario;
- f) proprietà di beni immateriali (brevetti, marchi di fabbrica, marche, know-how ecc.) e royalty pagate o riscosse;
- g) politica del gruppo multinazionale in materia di prezzi di trasferimento tra società o una descrizione del sistema di fissazione dei prezzi di trasferimento del gruppo che spieghi la conformità dei prezzi di trasferimento della società al principio di libera concorrenza;
- h) elenco degli accordi di ripartizione dei costi, degli accordi preliminari sulla determinazione dei prezzi di trasferimento e delle decisioni riguardanti aspetti attinenti ai prezzi di trasferimento nella misura in cui interessano in particolare i membri del gruppo residenti nell'UE;
- i) impegno da parte di ciascun contribuente nazionale a fornire informazioni supplementari su richiesta e entro un periodo di tempo ragionevole in conformità alle norme nazionali.

### DOCUMENTAZIONE NAZIONALE

A complemento del contenuto del Masterfile, la documentazione nazionale dovrebbe contenere i seguenti elementi:

- a) Una descrizione particolareggiata dell'impresa e della strategia d'impresa, compresi i cambiamenti di strategia rispetto al periodo d'imposta precedente;
- b) informazioni, ossia descrizione e spiegazione, relative alle transazioni controllate che interessano quel paese, in particolare:
  - i. flussi di transazioni (attività materiali e immateriali, servizi, attività finanziarie);
  - ii. flussi di fatturazione;
  - iii. importi dei flussi di transazioni;
- c) un'analisi di comparabilità, ossia:
  - i. caratteristiche dei beni e servizi;
  - ii. analisi funzionale (funzioni esercitate, attività usate, rischi assunti);
  - iii. termini contrattuali;
  - iv. condizioni economiche;
  - v. strategie d'impresa particolari;
- d) indicazioni sulla scelta e applicazione del metodo o dei metodi di fissazione dei prezzi di trasferimento, ossia indicazione dei motivi per i quali è stato scelto un determinato metodo di fissazione dei prezzi di trasferimento e del modo in cui è stato applicato;
- e) informazioni pertinenti sugli elementi comparabili interni e/o esterni, se disponibili;
- f) descrizione dell'attuazione e applicazione della politica del gruppo in materia di prezzi di trasferimento tra società.

### MAGGIORI INFORMAZIONI

Per maggiori informazioni è possibile contattare il Dott. Andrea Di Pietro, Associato BUSINESS VALUE, ai recapiti di ufficio oppure a [dipietro@businessvalue.it](mailto:dipietro@businessvalue.it)